

N. R.G. 3168/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Daniele Venier	Presidente relatore
dott. Francesco Saverio Moscato	Giudice
dott.ssa Monica Pacilio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3168/2022** promossa da:

CESCA NAZZARIO (C.F. CSCNZR58E16C993K) e **CESCA UMBERTO NAZARIO** (C.F. CSCMRT01S25G888S), rappresentati e difesi dall'avv. **PIERMARIO CUDINI** del Foro di Pordenone, indirizzo pec: piermario.cudini@avvocatipordenone.it

ATTORI

contro

MANYOMA DIANA PATRICIA (C.F. MNYDPT79S43Z604W), rappresentata e difesa dall'avv. **ANDREA POLETTO** e dall'avv. **GIULIA VOLPATTI** del Foro di Pordenone, rispettivi indirizzi pec: giulia.volpatti@avvocatipordenone.it e andrea.poletto@avvocatipordenone.it

CONVENUTA

TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L. (C.F. 01711380939), in persona del curatore speciale avv. **ROBERTO CASUCCI** del Foro di Pordenone, che la rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Trieste, Via Volta n. 4, presso lo studio dell'avv. **PAOLO PAROLIN**



OGGETTO: azione di responsabilità

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“In adesione all’eccezione di arbitrato ex art.33 dello Statuto della Trasporti e Logistica srl sollevata da parte convenuta, per ragioni di economia processuale, dichiararsi l’incompetenza del Tribunale adito in favore dell’Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su iniziativa della parte più diligente.

Spese compensate, ovvero, in subordine, da regolarsi nel provvedimento che definirà il giudizio arbitrale di merito”.

Per parte convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezioni, così giudicare:

1) In via principale: rigettare le domande attoree per difetto della Autorità Giudiziaria Ordinaria a giudicare, vista la devoluzione ad Arbitro Unico, come da clausola compromissoria prevista dallo Statuto sociale della Società Trasporti e Logistica s.r.l., con conseguente condanna alle spese di lite e distrazione a favore della difesa della signora Manyoma;

2) In via ulteriormente principale: nella denegata ipotesi di sussistenza della competenza del qui adito Tribunale, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;

3) In ogni caso: condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori della signora Manyoma Diana Patricia”.

Per Trasporti e Logistica S.r.l.:

“La società aderisce espressamente all’eccezione di arbitrato formulata da parte convenuta (senza rinuncia alcuna alle domande ed eccezioni di merito). La società accetta la compensazione di spese proposta dagli attori”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 26.9.2022 Nazzario Cesca (procuratore speciale di Fabrizio Favruzzo, usufruttuario del 49% delle quote sociali della Trasporti e Logistica S.r.l.) e Umberto



Nazario Cesca (nudo proprietario dello stesso 49%) promuovevano azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, co. 3 c.c. nei confronti di Diana Patricia Manyoma, chiedendo – previa concessione di sequestro conservativo a peso dei beni della convenuta - di confermare la revoca della stessa dalla carica di amministratrice unica della Trasporti e Logistica S.r.l., già disposta in via cautelare con ordinanza dd. 2.8.2022, e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore della predetta società, quantificati – salvo diversa liquidazione giudiziale - in Euro 318.838,14.

2. Si costituiva la Manyoma, eccependo l'incompetenza dell'adita Sezione Specializzata in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 33 dello Statuto, espressamente applicabile anche alle controversie tra soci e amministratori, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c., e insistendo per il rigetto delle domande di merito, non avendo la propria amministrazione cagionato alcun danno al patrimonio sociale di Trasporti e Logistica S.r.l..


Si costituiva pure quest'ultima, in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c., che chiedeva l'accoglimento della domanda attorea nei limiti del danno ritenuto provato, indicato in Euro 257.000,00.

3. Respinto, con ordinanza dd. 16.1.2023, il ricorso per sequestro conservativo proposto dagli attori, alla prima udienza di comparizione questi ultimi aderivano all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta.

E' stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., all'esito della quale la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio.

4. Va innanzitutto osservato che, pur a fronte dell'adesione degli attori all'eccezione di arbitrato, la causa va necessariamente definita con un provvedimento di natura decisoria, costituito – secondo l'art. art. 819 *ter*, co. 2 c.p.c. – dalla sentenza, non potendo operare il meccanismo di cui all'art. 38, co. 2 c.p.c. (che prevede, in caso di adesione dell'attore, la cancellazione della causa dal ruolo), applicabile alla sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile, e non estensibile per analogia all'eccezione di compromesso (v., in questo senso, Cass., n. 22764/2022).





5. L'eccezione della Manyoma è fondata e va pertanto accolta.

L'art. 33 dello statuto della Trasporti e Logistica S.r.l. (doc. 17 di parte attrice) dopo aver previsto, al primo comma, che: *<<qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere decisa da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente>>*, dispone al successivo terzo comma che *<<sono soggette alla presente disciplina anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale>>*.

L'azione promossa dai due attori rientra pacificamente, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, nell'ambito della clausola compromissoria, vertendo la stessa tra soci e amministratrice e avendo a oggetto la richiesta di risarcimento del danno per condotte di *mala gestio* di gravità tale da giustificare la revoca dalla carica.

La clausola risulta inoltre validamente pattuita, demandando la controversia a un organo imparziale, scelto da soggetto (il Presidente del Tribunale di Pordenone) estraneo alla compagine sociale, né sussistendo dubbi circa la compromettibilità in arbitri dell'azione di responsabilità (v., tra le altre, Cass. n. 3887/2014, che ha affermato che *“l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale; ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale e indiretto”*; Cass. 26300/2017, secondo cui *“non è minimamente dubitabile ... che l'azione di responsabilità, come si evince dall'esserne espressamente ammessa la rinunciabilità e la transigibilità (art. 2476 c.c., comma 5 e art. 2393 c.c., comma 6), nei confronti dei componenti degli organi sociali investa diritti patrimoniali disponibili e, che dunque, nulla osta alla sua arbitrabilità, neppure laddove, essa ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 3, sia promossa dal socio, agendo esso in tale occasione, come si è già affermato*



(Cass., Sez. I, 26/07/2016, n. 10936), *utendo iuribus societatis*"; Cass. n. 3271/2023, che ritiene compromettibile anche l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di fatto; Trib. Bologna, 30.7.2021; Trib. Milano, 30.6.2020).

Va pertanto dichiarata, ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., l'incompetenza del Tribunale di Trieste, competente essendo l'Arbitro Unico previsto dall'art. 33 dello statuto sociale.

Va assegnato termine di due mesi per la riassunzione della causa (v. Corte Cost., sent. 223/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, 2° comma c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regola corrispondenti all'articolo 50 c.p.c.).

6. Mentre la società, rappresentata dal curatore speciale, ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese formulata dagli attori, che va quindi accolta, permane invece contrasto in ordine al carico delle spese tra questi ultimi e la Manyoma.

6.1 Va, in primo luogo, escluso che la relativa regolamentazione possa essere rimessa, come richiesto dai due soci, al giudizio arbitrale, pacifico essendo che *"Il giudice che si dichiara incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria"* (Cass. n. 23727/2015).

6.2 Non ricorrono, in secondo luogo, i giusti motivi allegati per la compensazione delle spese. In particolare, l'argomento secondo cui, dovendo presentare ricorso per sequestro conservativo, gli attori non potevano fare altro che adire il giudice ordinario, essendo gli arbitri sprovvisti, all'epoca della domanda, di potestà cautelare, non tiene conto del fatto che il predetto ricorso è stato respinto, per difetto del *periculum in mora*.

Quanto al tenore della clausola compromissoria che, rimettendo ad arbitri le sole controversie aventi a oggetto diritti disponibili, poteva far legittimamente dubitare, secondo i due soci, dell'applicabilità all'azione di responsabilità, essendo quest'ultima *"posta a tutela di un interesse collettivo, dei soci e dei terzi"* (pag. 4 delle note ex art. 127 *ter* c.p.c.), va ribadito che l'indirizzo della giurisprudenza, di legittimità e merito, è consolidato nel ritenere tale azione compromettibile in arbitri.



6.3 La pronta adesione degli attori all'eccezione e l'immediata definizione della causa costituiscono invece motivi idonei a giustificare la liquidazione delle spese di lite secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00), e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., esclusa sia la fase istruttoria, non svoltasi, sia la liquidazione di un compenso specifico per il subprocedimento cautelare, non avendo quest'ultimo comportato la redazione di atti difensivi ulteriori rispetto a quelli introduttivi del merito, nei quali sono state svolte le rispettive difese anche in relazione alla domanda di sequestro conservativo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3168/2022 R.G., così provvede:

- dichiara la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta all'Arbitro Unico previsto dall'art. 33 dello Statuto della Trasporti e Logistica S.r.l.;
- assegna alle parti termine di due mesi per la riassunzione della causa innanzi all'Arbitro Unico;
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 6.023,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - *ex lege*, con distrazione in favore dei difensori di Diana Patricia Manyoma, avvocati Andrea Poletto e Giulia Volpatti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra gli attori e Trasporti e Logistica S.r.l..

Trieste, 30 giugno 2023

Il Presidente estensore
dott. Daniele Venier

